

# ANEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESECENTI CINEMA

Roma, 8 novembre 2012

Spett.  
Direzione Generale per il Cinema  
MiBAC

Alla c.a                      Direttore Generale  
Dott. Nicola Borrelli

Oggetto: Cedibilità “tax credit digitale”  
Art. 51 D.L. 22 giugno 2012, n. 83;  
Legge n. 134 del 7 agosto 2012

Con riferimento all’istituto della cedibilità del “tax credit digitale” introdotto dalle norme di cui all’oggetto, la scrivente Associazione si rivolge cortesemente a codesta rispettabile Direzione Generale per acquisire alcune indicazioni utili per il corretto iter procedurale da adottare da parte dei soggetti interessati.

Si richiama l’attenzione in particolare su determinati aspetti che presentano alcuni margini d’incertezza applicativa.

## Natura giuridica dell’atto di cessione

Si chiede se l’atto di cessione del credito debba essere realizzato attraverso un atto pubblico o scrittura autenticata da notaio, o al contrario sia sufficiente una semplice scrittura privata.

## Contenuto dell’atto di cessione

Si ritiene che nell’atto di cessione del credito debba essere indicato ogni elemento utile all’Agenzia delle Entrate per consentire di monitorarne il corretto utilizzo del credito stesso, ed in particolare: ammontare e riferimento normativo del credito ceduto, il relativo codice tributo, il periodo d’imposta in cui esso è stato riconosciuto da parte dell’Amministrazione competente. Si chiede conferma di quanto esposto.

### Modalità della notifica dell'atto di cessione

Si chiede se sia necessario procedere alla notifica dell'atto di cessione tramite Ufficiale giudiziario, o al contrario sia sufficiente procedere tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricezione.

### Soggetto a cui deve essere notificato l'atto di cessione (creditore ceduto)

Si ritiene che l'atto di cessione del credito debba essere notificato contestualmente all'Agenzia delle Entrate ed alla Direzione Generale Cinema presso Il MiBAC, Amministrazione quest'ultima che ha concesso l'agevolazione. Si chiede conferma della correttezza di tale procedura.

### Importo del credito ceduto

In assenza di una specifica indicazione si ritiene, in via prudenziale, che la cessione del credito debba avvenire solo per l'intero importo riconosciuto dall'Amministrazione concedente e non anche per importi parziali o residui. Si chiede conferma di tale procedura.

### Limiti temporali

Si ritiene che non esistano limiti temporali per l'effettuazione della cessione del credito in esame, fermo restando il non utilizzo, anche parziale, del credito stesso, e l'indicazione di quest'ultimo nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi del cedente fino al periodo d'imposta in cui avverrà la cessione. Si chiede conferma di tale procedura.

### Obblighi del cessionario

In analogia con quanto previsto dalla vigente normativa per il beneficiario del credito d'imposta (cedente), si ritiene che il cessionario debba indicare il credito d'imposta, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è stato acquisito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i crediti sono utilizzati. Si chiede conferma di tale procedura.

Nel ringraziare per l'attenzione, rimanendo in attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente  
Lionello Cerri

